

1. Gli scopi del controllo

La **CONDIZIONALITÀ** rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003.

Essa coinvolge **tutti gli agricoltori** che dal **1° gennaio 2005** intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale.

La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge successivamente indicate con "Atti" già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), indicate con il termine di "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero:

- proteggere il suolo mediante misure idonee;
- mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
- proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
- assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat;

Per ciascuno degli impegni da rispettare, l'agricoltore sottoscrive una serie di specifiche dichiarazioni in fase di compilazione della Domanda di Pagamento Unica.

Il presente controllo completa il controllo della condizionalità, e riguarda il rispetto dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) relativi ai seguenti atti:

Atto	Attivazione del vincolo
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE – Uccelli	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE – sostanze pericolose	Impegni minimi applicabili a tutte le aziende. Impegni particolari per le aziende che gestiscono/utilizzano sostanze pericolose, così come da Direttiva 80/68/CEE.
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, fanghi di depurazione	Utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni dell'azienda, sia nel caso che i fanghi siano di prodotti dall'azienda stessa, che da terzi.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, nitrati	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati.
Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, Habitat	Appartenenza dei terreni dell'azienda alle zone appartenenti alla "Rete Natura 2000", in particolare i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE – prodotti fitosanitari	Aziende conduttrici di terreni
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE – sostanze ad azione ormonica	Presenza in azienda di allevamenti zootecnici: bovini, suini, bufalini, equini, ovicapri, avicoli, cunicoli, impianti di acquacoltura.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 - sicurezza alimentare	Presenza in azienda di allevamenti bovini produttori di latte "fresco".

Si evidenzia come gli impegni da rispettare sono differenziati in base a:

- ubicazione dell'azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale;
- utilizzo di determinate sostanze pericolose e di fanghi.

2. Procedura di esecuzione del controllo;

Il presente controllo di condizionalità è parte del complesso dei controlli oggetti che completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AG.E.A. ; essi sono affidati all'AGRISIAN S.C.p.A.

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da AG.E.A., Autorità competente per il coordinamento dei controlli con la circolare n. ACIU.2006. 563 del 02/08/2006.

I controlli da svolgere potranno prevedere sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) che oggettivo mediante sopralluogo sui terreni e strutture dell'azienda.

Tutte le risultanze del controllo verranno verbalizzate in una "relazione di controllo" che il rappresentante aziendale presente nel corso della verifica è chiamato a sottoscrivere.

Al termine della verifica al rappresentante aziendale verrà rilasciata copia della "relazione di controllo".

3. Metodo di calcolo dell'esito

Nella fase di controllo in azienda l'accertamento del rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di apposite "check - list", ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in portata, gravità e durata:

- ✓ **Portata:** misura l'entità della violazione (es. superficie,UBA, ecc.);
- ✓ **Gravità:** individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione, alla luce degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare;
- ✓ **Durata:** esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti all'infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare l'effetto dell'infrazione attraverso l'attuazione di specifici interventi correttivi.

Per ogni Atto, in relazione al quale si riscontra un'infrazione, sulla relazione di controllo, il tecnico incaricato della verifica, annota, quantificandola, il livello della violazione rilevata, in termini di portata, gravità e durata.

Il livello della violazione, a sua volta è quantificato con il numero 1 se basso, con il numero 3 se medio e con il numero 5 se alto.

Inoltre, al fine di assicurare un'applicazione della condizionalità che incentivi l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo è stato completato prevedendo l'introduzione di una "forma di avvertimento", anch'essa modulata su tre livelli:

I tre livelli di avvertimento sono rappresentati da:

- Segnalazione
- Intervento correttivo
- Ammonizione

Segnalazione: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione di portata inferiore ad un livello minimo stabilito per ogni Atto: l'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto, ma riceve una segnalazione. In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata inferiore al livello minimo stabilito.

In questo senso, quindi, la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda, rispetto a comportamenti non conformi alle pertinenti norme.

Intervento correttivo: qualora, a seguito di un controllo, sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto, l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solo nei casi previsti per ogni Atto e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti dall'Autorità di controllo competente.

Nel caso in cui gli interventi correttivi siano stati attuati con successo, la riduzione del pagamento diretto è quantificata nella misura minima prevista dell'**1%**.

Ammonizione: una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del **15%**, in caso di ripetizione della medesima infrazione, l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'Autorità di controllo competente. Il richiamo lo informa che, nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione, l'inadempienza è considerata **intenzionale**.

In questo ultimo caso, in base a quanto previsto per ogni infrazione, l'agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto a cui avrebbe titolo o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo stesso.

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la **relazione di controllo**, ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata.

Successivamente, le procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi:

- **Acquisizione a video terminale** delle misurazioni effettuate, elaborazione dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica;

- **Quantificazione della riduzione:** terminata la fase di redazione della relazione di controllo, questa viene trasmessa all'Organismo pagatore competente che in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un'apposita banca dati, procede alla quantificazione dell'eventuale riduzione del pagamento diretto da applicare a carico dell'azienda controllata;

- **Convocazione dell'agricoltore:** gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase, all'agricoltore viene anche notificato un verbale contenente l'eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti);

- **Eventuale intervento correttivo:** nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più norme violate, l'Autorità di controllo competente notifica all'agricoltore le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi, specificando le modalità di controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. In questo caso, la riduzione del pagamento diretto rimane sospesa e comminata nella corretta misura solo a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi correttivi prescritti.

Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per l'erogazione del pagamento diretto, gli importi relativi alle riduzioni sono detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore.

Le riduzioni sono applicate **all'importo complessivo del pagamento diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato all'agricoltore** a seguito della domanda presentata o da presentare nell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento. Detto importo complessivo si riferisce al pagamento diretto a cui l'agricoltore avrebbe diritto, decurtato degli importi trattenuti a seguito dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie e nazionali che comportino l'applicazione di altre riduzioni, come, ad esempio, la modulazione.

In caso di infrazione dovuta a **negligenza**, ovvero nel caso in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che, in base alla rilevanza della inadempienza, può essere pari all' **1%**, al **3%** o al **5%** dell'importo complessivo del pagamento diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il fattore 3, sino a raggiungere la **soglia massima del 15%**; oltre tale soglia, come già detto, l'agricoltore subisce l'ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza ed è considerata **intenzionale**.

Per attribuire le percentuali di riduzione sopra indicate, si segue una specifica procedura:

- Ogni infrazione è misurata con un punteggio ricavato dalla media dei tre indici di portata, gravità e durata, secondo le modalità descritte in precedenza.

- Per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi di ogni infrazione riscontrata. Si perviene così ad un punteggio riferito al pertinente campo di Condizionalità. Utilizzando quindi apposite **griglie di valutazione**, predisposte per ogni campo di condizionalità, si determina la **classe di punteggio** che corrisponde ad una delle tre aliquote di penalizzazione precedentemente indicate (1%, 3%, 5%), previste dalla regolamentazione comunitaria.

4. Modalità di notifica degli esiti finali del controllo di condizionalità

Conclusa, per ciascuna azienda oggetto di verifica, l'acquisizione delle informazioni relative al controllo CGO svolto, sarà possibile calcolare l'esito del controllo, quindi il tecnico della sede operativa provinciale di Agrisian, procederà alla stampa del verbale da consegnare all'azienda.

La consegna della copia del verbale al produttore, ha lo scopo di integrare la relazione di controllo, già consegnata nel corso della verifica aziendale, notificando l'esito tecnico del controllo di condizionalità CGO calcolato mediante il software.

La consegna del verbale avverrà tramite gli uffici provinciali dei CAA nel caso in cui il produttore abbia dato mandato ad uno dei CAA riconosciuti o in caso contrario l'invio avverrà tramite raccomandata A.R.